Contenuti: Legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 (BUR n. 112/2003)

Legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 (BUR n. 112/2003) [sommario </cryportal/leggi/2003/03lr0036_ToC.html>] [RTF </cryportal/rtf/leggi/2003/03lr0036.rtf>]

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVIT¿ DIABETOLOGICHE

- *Art. 1 Finalità e istituzione della Commissione regionale per le attività diabetologiche.*
- 1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione e cura del diabete mellito, la Regione del Veneto istituisce, presso la Segreteria regionale competente in materia di sanità e servizi sociali della Giunta regionale, la Commissione regionale per le attività diabetologiche di seguito chiamata Commissione.
- 2. La Commissione promuove l'erogazione agli utenti di prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale, tramite la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e la valutazione dell'efficacia dei mezzi di erogazione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia diabetica adulta e pediatrica utilizzati.
 - *Art. 2 Compiti della Commissione regionale per le attività diabetologiche.*
- 1. La Commissione Ë organo consultivo e di proposta della Giunta regionale per le funzioni di programmazione e coordinamento generale delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito relativamente:
- a) agli standard operativi di funzionamento per le attività erogate;
- b) ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonché ai modelli standard di comunicazione;
- c) al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle mappe di rischio;
- d) alle attività di formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico, tecnico assistenziale da inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
- e) alla ricerca epidemiologica;
- f) al controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema di intervento;
- g) ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di intervento regionale per le attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici ed alle rispettive famiglie;
- h) allo studio di fattibilità di progetti ed azioni programmate dirette ad affrontare la malattia diabetica secondo contributi polispecialistici pluridisciplinari ed in linea con le più moderne tecniche e metodiche terapeutiche.

- 2. La Commissione svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attività previste dall'articolo 5.
- 3. La Commissione presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e assistenziale nonché una relazione finale sull'attività effettuata nel triennio. Copia delle relazioni Ë trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 3 - Composizione della Commissione.

- 1. La Commissione Ë nominata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed Ë formata da:
- a) L'Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) i responsabili rispettivamente del centro di riferimento regionale per il diabete mellito in et‡ adulta ed evolutiva;
- c) due responsabili di strutture specialistiche, semplici o complesse, indicati dalle società scientifiche;
- d) due responsabili delle associazioni di pazienti diabetici, uno per gli adulti ed uno per l'et‡ evolutiva;
- e) un rappresentante degli infermieri iscritti all'associazione Operatori sanitari diabetologi italiani (OSDI);
- f) un dietista, due medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta.

Art. 4 - Convocazione della Commissione e sua durata.

- 1. La Commissione viene convocata, dal presidente con cadenza almeno bimestrale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- 2. La Commissione rimane in carica tre anni.

Art. 5 - Attività a favore dei diabetici.

- 1. L'attività a favore dei diabetici Ë realizzata, in conformità alla programmazione socio sanitaria regionale e operando in integrazione tra l'assistenza specialistica e quella territoriale, secondo il seguente schema organizzativo:
- a) al medico di medicina generale, o al pediatra di libera scelta, Ë affidato il compito di:
- 1. 1) prevenire la malattia diabetica individuando i soggetti a rischio e predisponendo su di essi opportuni esami di controllo;
- 2. 2) formulare la diagnosi di diabete mellito e programmare, per il diabetico non insulino trattato, una adeguata periodica valutazione clinica;
- 3. 3) prescrivere la corretta terapia e trasmettere al diabetico le conoscenze utili per l'autocontrollo e l'autogestione, anche fornendo indicazioni sulle raccomandazioni nutrizionali per il diabete e sui principi per una corretta alimentazione;
- 4. 4) sorvegliare gli effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante e le interferenze della stessa con altre terapie in

corso;

- 5. 5) inviare il paziente diabetico alla struttura specialistica di diabetologia per consulenze su specifici problemi e particolari situazioni morbose che necessitino di adeguato supporto clinico diagnostico, nonché per un'educazione comportamentale e gestionale della malattia operata da personale sanitario qualificato;
- 6. 6) assicurare adeguata assistenza domiciliare al diabetico non deambulante ed attivare l'assistenza domiciliare integrata quando necessario;
- 7. 7) disporre l'invio dei pazienti alle iniziative di socializzazione, quali campi scuola, per finalità educativo-terapeutiche;
- b) alle strutture specialistiche di diabetologia, presenti in ogni ULSS È affidato il compito di:
- 1. 1) effettuare le prestazioni sui pazienti diabetici a loro indirizzati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta:
- 2. 2) predisporre azioni per una completa valutazione degli aspetti peculiari della sindrome metabolica;
- 3. 3) predisporre azioni di tipo diagnostico preventivo per la ricerca e il controllo periodico di eventuali complicanze secondarie nei confronti di tutti i diabetici in regime ambulatoriale, day hospital e di ospedalizzazione domiciliare;
- 4. 4) predisporre azioni volte ad assicurare le consulenze specialistiche all'interno dell'ospedale;
- 5. 5) organizzare percorsi educativi e campi scuola, per abituare i bambini all'autocontrollo alimentare e terapeutico.
- 2. Le strutture specialistiche di cui al comma 1 hanno al loro interno:
- a) un servizio ambulatoriale, con ampio orario di accesso, presso il quale vengono effettuati visite ed esami correlati alla malattia ed alle sue complicanze che effettua servizio di consulenza urgente per i pazienti inviati direttamente dal pronto soccorso;
- b) un'attività di day hospital o di percorsi diagnostico terapeutici, presso la quale sono effettuate azioni che richiedono una particolare sorveglianza clinica o l'impiego di farmaci di esclusivo uso ospedaliero o il trattamento di emergenze metaboliche acute o l'esecuzione di attività ad alta integrazione con unità specialistiche esterne alla struttura diabetologica.

Art. 6 - Associazioni di volontariato.

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta e le strutture specialistiche di diabetologia si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Oneri finanziari.

1. Alle spese di natura corrente connesse al funzionamento della Commissione per le attività diabetologiche, quantificate in euro 5.000,00 a decorrere dall'esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0140 ?Obiettivi di piano per la sanità, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006.

SOMMARIO

- * </crvportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading3>Legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 </crvportal/leggi/2003/03lr0036.html> (BUR n. 112/2003)
- * ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVIT¿ DIABETOLOGICHE </cryportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading4>
 - o Art. 1 ? Finalità e istituzione della Commissione regionale per le attivit‡ diabetologiche.
 - </cryportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading6>
 - o Art. 2 Compiti della Commissione regionale per le attività diabetologiche. </cryportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading10> o Art. 3 Composizione della Commissione.
 - </cryportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading23>
 - o Art. 4 Convocazione della Commissione e sua durata.
 - </cryportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading32>
 - o Art. 5 Attività a favore dei diabetici.
 - </crvportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading36>
 - o Art. 6 Associazioni di volontariato.
 - </cryportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading56>
 - o Art. 7 Oneri finanziari.

</cryportal/leggi/2003/03lr0036.html#Heading59>
